

[ACCEDI](#)[REGISTRATI](#)

Partner di ANASF

[LEGGI LE NORMATIVE](#)

Nuove opportunità di investimento con la Sis

14 AGOSTO 2019 · [MARCO ABRAMO LANZA](#) · 3 min[SALVA](#)

Incentivare lo sviluppo delle pmi non quotate nella fase di crescita. Questo l'obiettivo della Sis, società di investimento semplice. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questo nuovo tipo sociale introdotto da Decreto Crescita

La Società di investimento semplice (cosiddetta Sis) è un nuovo tipo sociale introdotto dall'art. 27 del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) per la gestione collettiva del risparmio. La Sis, nata con l'obiettivo dichiarato di **incentivare lo sviluppo delle piccole e medie imprese (pmi) non quotate nella fase di crescita**, è finalizzata a individuare un equilibrio tra la tutela degli interessi degli investitori, così come richiesto nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, e una riduzione degli oneri derivanti dagli adempimenti previsti per i soggetti vigilati di maggiori dimensioni.

La Sis, che è costituita in forma di Sicaf (società di investimento a capitale fisso), pur essendo assoggettata all'obbligo di autorizzazione preventiva e alla vigilanza da parte di Banca d'Italia e Consob, **beneficia di un quadro regolamentare significativamente semplificato rispetto agli altri gestori**, principalmente in relazione ai requisiti patrimoniali, ai criteri e divieti di investimento, alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio (etc.). Ciò in ragione del limite di patrimonio fissato a 25 milioni di euro, facendo sì che la Sis rientri tra i cosiddetti **"gestori sotto-soglia"**.



FINANCIAL ADVISORS CLUB

Ulteriori elementi da tener presente sono che le Sis non possono accedere alla cosiddetta leva finanziaria e che né i soci, né i gestori di una Sis possono costituire più veicoli di analoga natura, qualora abbiano già superato il predetto limite di 25 milioni. Allo stesso tempo le Sis possono emettere sia azioni che strumenti partecipativi, ovviamente se non riconducibili al comparto obbligazionario, attesi i limiti in tema di leva finanziaria.

Quanto all'**oggetto dell'investimento** delle Sis, poiché esso va individuato in via esclusiva nell'acquisto di capitale di Pmi in fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività, va anche precisato che il legislatore non ha definito né identificato chiaramente la durata e i termini delle predette fasi. Il che dunque consente, almeno in prima analisi, una notevole flessibilità in termini di durata dell'investimento nelle imprese *target*. Un altro punto aperto è se l'investimento delle Sis nelle Pmi possa essere effettuato solo in forma di capitale, ovvero anche sotto forma di debito o *sweet equity*: la norma pare lasciare entrambe le direzioni consentite.

L'elemento di maggior interesse per gli operatori è rappresentato dal fatto che, in sede di conversione del Decreto, ferme restando le altre condizioni, **la platea dei potenziali investitori in Sis è stata estesa anche agli investitori cosiddetti "retail"**, e dunque ad azionisti che non raggiungono, per requisiti oggettivi o soggettivi, la qualifica di "investitori professionali".

Dal punto di vista fiscale, in assenza di una disciplina specifica, **le Sis rientrano nel regime generale previsto per le Sicaf e, in parte, per i fondi di investimento mobiliari italiani**. Essendo **preclusi gli investimenti diretti in immobili**, il quadro di riferimento è quello degli organismi di investimento collettivo del risparmio di natura "mobiliare", con esenzione dalle imposte sui redditi, ma non dall'Irap sulla differenza delle commissioni di gestione attive e passive (e ciò in ragione del rimando normativo tra Sis e SicafI).

Per i partecipanti valgono le consuete regole di tassazione via ritenuta del 26% sui proventi derivanti dall'investimento, salvo per i soggetti residenti lordisti (fondi pensione e Oicr italiani) e per i trattamenti di esonero dalla ritenuta accordati ai soggetti non residenti, a condizione che siano residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta "*white list*"): per gli altri soggetti non residenti vale la tassazione al 26%.

In sintesi, le Sis appaiono uno strumento di investimento estremamente flessibile salvo che per l'oggetto di investimento; e con una fiscalità che evita fenomeni di doppia imposizione sia sui soggetti residenti (ritenuta alla fonte del 26%) sia sui soggetti non residenti *white list* (esenzione da ritenuta in Italia).

È facile prevedere che, se l'alleggerimento regolamentare in termini di vigilanza sarà confermato, le Sis potranno diventare uno strumento di frequente utilizzo, soprattutto per i multi-family office e per tutti quegli operatori che gestiscono piattaforme di risparmio privato alternative al mondo bancario tradizionale.



MARCO ABRAMO LANZA

Svolge l'attività professionale presso lo studio Biscozzi Nobili dal 1998, in qualità di socio dal 2005. È iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 2000. Revisore contabile dal 2002, ora revisore legale. È specializzato in fusioni e acquisizioni, diritto internazionale tributario, fiscalità immobiliare, contenzioso tributario. È autore di pubblicazioni e relatore a convegni. È membro della commissione fiscalità internazionale dei dottori commercialisti di Milano.